



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 14536/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 – Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale" Reg. Gen. n. 50

Ad iniziativa dei consiglieri Martusciello, Ruggiero e Nugnes.
Depositata il 16 luglio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare per l'esame;

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **28 LUG. 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

“All’interno di una comunità dove il piccolo commerciante non esiste più, si spegne la comunicazione, c’è la desertificazione dell’umanità...” (Daniel Pennac).

Negli ultimi anni si assiste a una lenta ma graduale chiusura dei negozi sotto casa, soppiantati il più delle volte da mastodontici centri commerciali, supermercati e hard discount che con la politica del ribasso dei prezzi rendono difficoltosa la sopravvivenza del negozietto. La smisurata diffusione di questi grandi centri, ha segnato, con profonda negatività il piccolo commercio e la vita sociale dei centri urbani.

Sovente, infatti, un grande shop center va scardinare l’intero assetto commerciale presente su una zona territoriale, travolgendo fatalmente ed inevitabilmente l’economia dei piccoli negozi, i quali sono già pesantemente martoriati dalla crisi economica.

E’ importante trasmettere un segnale chiaro del cambio di rotta e di fattiva attenzione di questo Consiglio nei confronti del commercio.

Ora. Tutte le istanze per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita, saranno sospese. Inizieremo un ragionamento di sviluppo dell’esistente, di un maggiore radicamento sul territorio, nei centri storici come nei grandi paesi, attraverso un pregnante ed efficace coordinamento.

Ciò costituisce il primo passo per dare sollievo ai piccoli commercianti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è sospeso dall'entrata in vigore della presente legge per i prossimi dodici mesi.
2. Il riconoscimento della giunta regionale delle aree a rilevanza turistica o città d'arte, di cui ai comma 4 e 7, dell'articolo 19 della legge regionale 1/2000, è sospeso dall'entrata in vigore della presente legge per i prossimi dodici mesi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi dello Statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.